

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2012

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori FOLLONI, DENTAMARO, CALLEGARO,  
CAMO, CIMMINO, COSTA, FIRRARELLO, GUBERT, RONCONI  
e ZANOLETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997**

---

Revisione del titolo V della parte II della Costituzione

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'esperienza venticinquennale dello Stato regionale, nonché quella antica e recente di un ordinamento degli enti locali che realizza in forma a dir poco asfittica il pur conclamato principio autonomistico, unitamente all'emergere di istanze politiche giunte fino alla negazione antitetica del principio di unità e indivisibilità della Repubblica, hanno reso indifferibile anche il tema della riforma dello Stato in senso federale, che va correttamente affrontato nel contesto del ridimensionamento degli Stati nazionali prodotto dall'evoluzione storico-ordinamentale in atto verso la costituzione di una sovranità comune europea.

Ferma ed irrinunciabile l'idea di nazione e il corrispondente principio unitario alla base dell'ordinamento costituzionale, occorre pensare ad un nuovo patto territoriale, oltre che sociale, intorno al quale la nazione italiana si riorganizzi senza rinnegare se stessa, la sua identità, la sua storia e adeguando le strutture costituzionali al nuovo scenario, che in parte è già definito dagli accordi di Maastricht e in parte verrà definito dalla nuova serie di accordi che sono in gestazione.

Al trasferimento di competenze statuali verso l'Europa si accompagna un analogo

trasferimento verso le Regioni, che devono essere messe in grado di adattare rapidamente i loro ordinamenti e le loro politiche agli sviluppi di un sistema europeo e mondiale che le investe tutte, anche se in modi spesso diversi.

Federalismo significa in primo luogo che la competenza dello Stato centrale è definita e specifica, e quanto in essa non è compreso è lasciato all'autogoverno locale. È l'idea che le comunità locali sono realtà vive che con il loro convergere danno vita allo Stato nazionale e non semplicemente circoscrizioni amministrative in cui esso si articola.

Lo Stato nazionale, dunque, non scompare ed anzi diventa essenziale nella formazione della comune politica europea, svolge una indispensabile funzione di cerniera fra il sistema delle regioni e quello europeo. Per questo molte materie di grande importanza per la vita dei cittadini vedranno la potestà concorrente dello Stato centrale e delle Regioni. Diventa allora di fondamentale importanza il tema del raccordo delle competenze e la soluzione prescelta si innesta sulla proposta che viene formulata per il superamento dell'odierno sistema bicamerale perfetto.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».

**Art. 2.**

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 114. - La Repubblica ha una struttura federale costituita da Regioni autonome».

**Art. 3.**

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 115. - Le Regioni sono enti dotati di ordinamenti autonomi, nell'ambito delle disposizioni della Costituzione».

**Art. 4.**

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 116. - Ciascuna Regione adotta uno statuto, che disciplina gli organi rappresentativi, la forma di governo, l'organizzazione amministrativa e definisce l'autonomia dei Comuni e degli altri enti locali nel rispetto dei principi di cui all'articolo 128.

Lo statuto è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento regionale e approvato con *referendum*.

Gli statuti della Sicilia, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta restano in vigore e possono essere modificati con le procedure in essi previste».

## Art. 5.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - Le Regioni esercitano la potestà legislativa in via esclusiva nelle materie non riservate alla normazione europea e allo Stato. In assenza di legislazione regionale si applicano le norme legislative e regolamentari dello Stato».

## Art. 6.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 117-*bis*. - Il Governo dello Stato è tenuto alla consultazione preventiva delle Regioni in vista della stipulazione di trattati e della determinazione delle politiche dell'Unione europea destinate ad avere applicazione in settori di competenza esclusiva delle Regioni stesse.

Compete alle Regioni l'attuazione della normativa dell'Unione europea rientrante in materie di loro competenza esclusiva. Lo Stato può tuttavia intervenire in forma sostitutiva in caso di inadempimento».

## Art. 7.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - Le Regioni sono titolari delle funzioni amministrative nelle materie nelle quali sono titolari di potestà legislativa e di norma le esercitano avvalendosi dei Comuni e degli altri enti locali, secondo il principio di sussidiarietà, nelle forme determinate dagli statuti regionali.

Con leggi dello Stato possono essere delegate alle Regioni altre funzioni amministrative».

## Art. 8.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - Le Regioni hanno autonomia finanziaria, nell'ambito del coordinamento

generale della finanza pubblica stabilito da leggi organiche statali.

Esse sono titolari di potestà impositiva propria, nell'osservanza dei principi dell'ordinamento tributario nazionale, e di quote del gettito dei tributi erariali prodotti nel proprio territorio.

Per promuovere il riequilibrio territoriale a favore delle aree economicamente depresse è ammesso il trasferimento di fondi dallo Stato alle Regioni».

#### Art. 9.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 121. - Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, possono concludere accordi per lo svolgimento comune di funzioni e compiti amministrativi».

#### Art. 10.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - Nessuno può appartenere contemporaneamente a più Parlamenti regionali, o ad un Parlamento regionale e al Parlamento statale.

I parlamentari regionali non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni».

#### Art. 11.

1. L'articolo 123 della Costituzione è abrogato.

#### Art. 12.

1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 125. - Nelle Regioni sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo

grado, secondo l'ordinamento stabilito con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».

#### Art. 13.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 126. - Il Parlamento regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento del Parlamento regionale è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica su deliberazione del Senato adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre senatori indicati dal Senato eletti in Regioni diverse da quelle interessate, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Parlamento regionale».

#### Art. 14.

1. L'articolo 127 della Costituzione è abrogato.

#### Art. 15.

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 128. - I Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni attribuiti dalla legge nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Hanno autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria. Il loro ordinamento e quello degli altri enti locali è disciplinato dallo statuto regionale e dalle leggi nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione.

Le norme di cui al secondo comma assicurano ai Comuni una forma di governo caratterizzata da un'assemblea e da un sindaco eletti a suffragio universale diretto.

La legge garantisce ai Comuni entrate proprie e quote di tributi regionali adeguate al corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti propri e delegati dalla Regione».

Art. 16.

1. L'articolo 129 della Costituzione è abrogato.

Art. 17.

1. L'articolo 130 della Costituzione è abrogato.

Art. 18.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 132. - Per la fusione di Regioni esistenti, la creazione di nuove Regioni con un minimo di due milioni di abitanti, il distacco di Comuni da una Regione per aggregazione ad un'altra, i Parlamenti regionali interessati possono indire un *referendum* quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. Se la proposta è approvata si procede con legge costituzionale».

